Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 8 marzo 1980 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **791.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Art. 2.

Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 197. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 198. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 199. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 200. — La durata del corso è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 201. — Il numero degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 202. — L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 203. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) I;
4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) II.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) I;
2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
5) elementi di fisioterapia respiratoria;
6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) II;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) I;
3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) II;
3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 204. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento, di conferenze riguardanti argomenti spe-

cialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La frequenza ai corsi, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria.

In caso contrario i candidati non possono ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 205. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specialisti che abbiano ottenuto la firma di frequenza devono sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Durante il corso gli specializzandi frequentano la sala operatoria in maniera assidua, devono assistere a numerosi interventi in chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 206. — Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordato con la direzione della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1980
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **792**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 136, 137, 138, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 136. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermatologica dell'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di dodici iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 137. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 138. — Il corso delle lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza alle

esercitazioni pratiche nelle corsie ed ambulatori onde seguire i córsi di lezioni e svolgere contemporaneamente attività pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Art. 2.

Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in pediatria:

Seconda scuola di specializzazione in pediatria

Art. 229. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la seconda clinica pediatrica dell'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 230. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 231. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 232. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 233. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici per l'intero corso di studi.

Art. 234. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 235. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

Insegnamenti del 3° anno:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

Insegnamenti del 4° anno:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 236. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 237. — Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1980
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 327

LEGGE 28 febbraio 1980, n. 48.

Modificazione all'articolo 6, terzo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 6, terzo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel primo periodo, dopo la parola « procede », aggiungere l'altra « almeno ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — REVIGLIO — ROGNONI — LOMBARDINI — PANDOLFI — MORLINO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 28 febbraio 1980, n. **49.**

Proroga e aumento del contributo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 357, a favore della associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di L. 35.000.000, previsto a favore dell'associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale », con sede in Milano, dalla legge 25 luglio 1975, n. 357, è prorogato per il quinquennio 1980-84 ed è elevato a L. 45.000.000.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » presenterà al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

Art. 3.

All'onere di lire 45 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1980.

Nomina del presidente e di un componente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e conferma, per l'anno 1980, del presidente aggiunto e dei componenti del consiglio stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 1979 e 6 febbraio 1979, con i quali i presidenti di sezione del Consiglio di Stato dott. Giorgio Crisci e dott. Salvatore Zingale ed i consiglieri di Stato avv. Rosario Lanza, dott. Raffaele Iannotta, dott. Pasquale de Lise e dott. Salvatore Giacchetti sono stati nominati, rispettivamente, presidente, presidente aggiunto e componenti del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Considerato che il presidente del Consiglio di Stato ha proposto la nomina a presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Piroso, in sostituzione del dott. Giorgio Crisci, nonché la nomina a componente del detto consiglio del consigliere di Stato dott. Giovanni Torregrossa, in sostituzione del dott. Pasquale de Lise, come da note numeri 662 e 699/S.G., rispettivamente, del 24 novembre e 12 dicembre 1979;

Considerato altresì che il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, nella seduta del 13 dicembre 1979, ha espresso il parere per il collocamento fuori ruolo dei predetti magistrati, ai sensi del decreto-legge 6 maggio 1948, n. 654, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204, nonché per la riassegnazione al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 12 del testo unico 26 maggio 1924, n. 1054, del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Salvatore Zingale quale presidente aggiunto e dei consiglieri di Stato avv. Rosario Lanza, dott. Raffaele Iannotta e dott. Salvatore Giacchetti quali componenti;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Visto il parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e le designazioni del Presidente del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980, il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Piroso ed il consigliere di Stato dott. Giovanni Torregrossa sono nominati, per l'anno 1980, rispettivamente, presidente e componente del consiglio li giustizia amministrativa

per la regione siciliana, e sono collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

Il presidente di sezione del consiglio di Stato dott. Salvatore Zingale ed i consiglieri di Stato avv. Rosario Lanza, dott. Raffaele Iannotta e dott. Salvatore Giacchetti sono riassegnati, con la stessa decorrenza, per l'anno 1980, al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, rispettivamente, il primo quale presidente aggiunto e gli altri quali componenti del consiglio medesimo.

Ai predetti compete il trattamento di missione previsto dall'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 371

(2249)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del Consiglio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio precedente decreto del 10 febbraio 1979, con il quale è stato costituito il Consiglio sanitario nazionale;

Preso atto delle dimissioni da componente effettivo del Consiglio sanitario nazionale presentate dal dottor Mauro Scarpellini;

Rilevata la necessità di procedere alla nomina del nuovo membro effettivo in sostituzione del dott. Scarpellini;

Vista la designazione fatta dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella persona del dott. Domenico Buttinelli;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il dott. Domenico Buttinelli è nominato, in sostituzione del dott. Mauro Scarpellini, membro effettivo del Consiglio sanitario nazionale in rappresentanza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1980

PERTINI

ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 38

(2276)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Determinazione delle modalità di rimborso agli istituti e aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 27, e successive integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta, concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393, con il quale è stato, tra l'altro, modificato l'art. 24 della ripetuta legge n. 227;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Vista la lettera del 6 giugno 1979, con la quale sono state approvate le condizioni generali di polizza deliberate dal comitato di gestione Sace, relative alla garanzia sul rischio di cambio, ai sensi dell'art. 14, n. 11), della ripetuta legge n. 227 del 1977;

Ritenuta la necessità di compensare gli istituti di credito per l'onere aggiuntivo ad essi derivante dalla suddetta copertura assicurativa del rischio di cambio a fronte di operazioni di credito finanziario espresse in valuta ed agevolate ai sensi della legge n. 227;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai fini dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, di cui agli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel testo modificato con l'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, il tasso globale di riferimento delle operazioni, composto, secondo i criteri fissati nei decreti ministeriali del 23 dicembre 1977 e del 2 dicembre 1978 citati in premessa, dal costo della raccolta e dalla commissione onnicomprensiva, è mag-

giorato della quota corrispondente all'eventuale onere connesso al pagamento del premio assicurativo per rischio di cambio.

L'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dell'onere predetto sarà compiuto dal Mediocredito centrale, che provvederà ad effettuarne il rimborso agli istituti ed aziende di credito contestualmente alla corresponsione delle agevolazioni creditizie, entro il periodo previsto per il rimborso del finanziamento, secondo un piano d'ammortamento costante ad un tasso d'interesse pari al costo della raccolta vigente al momento del pagamento del premio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 348

(2118)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eta-Col », nella confezione 20 compresse da g 0,25, della ditta Delta - Laboratorio chimico farmaceutico, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5921/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 febbraio 1960, con il quale venne registrata al n. 16547 la specialità medicinale denominata « Eta-Col », nella confezione 20 compresse da g 25, a nome della ditta Delta - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eta-Col », nella confezione 20 compresse da g 0,25, registrata al n. 16547 in data 25 febbraio 1960, a nome della ditta Delta - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Pastiglie pettorali Fassi », nella confezione 30 pastiglie, della ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi, in Vallecrosia. (Decreto di revoca n. 5897/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del 20 dicembre 1953 e 9 luglio 1955, con i quali venne registrata al n. 8485 la specialità medicinale denominata « Pastiglie pettorali Fassi », nella confezione 30 pastiglie, a nome della ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi, con sede in Vallecrosia (Imperia), via Roma, 101, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pastiglie pettorali Fassi », nella confezione 30 pastiglie, registrata al n. 8485 in data 20 dicembre 1953 e 9 luglio 1955, a nome della ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi, con sede in Vallecrosia (Imperia), via Roma, 101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1853)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enteropaidina », nella confezione 12 fiale da 2,5 cc, della ditta Istituto biomedico Fassi S.p.a., in Vallecrosia. (Decreto di revoca n. 5918/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 luglio 1948, con il quale venne registrata al n. 1490 la specialità medicinale denominata « Enteropaidina », nella confezione 12 fiale da 2,5 cc, a nome della ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi S.p.a., con sede in Vallecrosia (Imperia), via Roma, 101, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enteropaidina », nella confezione 12 fiale da 2,5 cc, registrata al n. 1490 in data 20 luglio 1948, a nome della ditta Istituto biochimico farmaceutico Fassi S.p.a., con sede in Vallecrosia (Imperia), via Roma, 101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1850)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Catgut sterile allo iodio Sica », della ditta S.I.C.A., in Napoli. (Decreto di revoca n. 5898/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 10 dicembre 1953, con il quale venne registrata al n. 8 la specialità medicinale denominata « Catgut sterile allo iodio Sica », a nome della ditta S.I.C.A., con sede in Napoli, via E. Cortese n. 13, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Catgut sterile allo iodio Sica », registrata al n. 8 in data 10 dicembre 1953, a nome della ditta S.I.C.A., con sede in Napoli, via E. Cortese, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona, in Somma Vesuviana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 31 agosto 1979 e 1° settembre 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 3 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2310)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona, in Somma Vesuviana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 31 agosto 1979, 1° settembre 1979 e 6 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 settembre 1978 al 3 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2311)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Autorizzazione a commercializzare sementi di riso con requisiti ridotti per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la produzione di sementi di riso, di talune varietà, conformi alle condizioni di purezza fissate per la commercializzazione, non è sufficiente a coprire il fabbisogno di sementi per la campagna di semina 1980;

Visto l'art. 14, quarto comma, della citata legge n. 1096, relativo alla temporanea ammissione al commercio, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento di mercato delle sementi di riso nella campagna in corso;

Decreta:

E' autorizzata fino al 30 giugno 1980 la certificazione e la commercializzazione di sementi di riso nella categoria « sementi certificate della 2ª produzione » con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di 500 grammi, relativamente alle seguenti varietà e per i quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati:

Monticelli	q.li 3.000
Redi	» 2.000
Vialone nano	» 2.000

Per detti quantitativi il cartellino ufficiale di certificazione deve contenere, oltre le indicazioni previste per i requisiti ridotti, la dizione « contenuto massimo in grani rossi: 10 per 500 grammi ».

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1849)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ascensori italiani riuniti Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 settembre 1978, 29 novembre 1978 e 31 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2303)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ascensori italiani riuniti Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 settembre 1978, 29 novembre 1978, 31 luglio 1979 e 9 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2304)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa, in San Donà di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1978, 31 agosto 1978, 14 novembre 1978, 1° febbraio 1979 e 15 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia:

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2308)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree di territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1977 con il quale è stata accertata nell'area industriale di Ragusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic, sospesi dal 15 dicembre 1977 ed entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 27 giugno 1978, 19 settembre 1978, 3 febbraio 1979, 3 maggio 1979 e 20 settembre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980 con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2306)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano, in Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 22 giugno 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1977 con il quale è stata accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic, sospesi il 15 dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 27 giugno 1978, 19 novembre 1978, 3 febbraio 1978, 31 maggio 1979 e 20 settembre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per i lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980 con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(2307)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ascensori italiani riuniti Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 settembre 1978, 29 novembre 1978, 31 luglio 1978, 9 febbraio 1980 e 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(2305)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa, in San Donà di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1978, 31 agosto 1978, 14 novembre 1978, 1° febbraio 1979, 15 novembre 1979 e 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 30 dicembre 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(2309)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comeba - Costruzioni metalmeccaniche del Basento, in Borgo Macchia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Comeba - Costruzioni metalmeccaniche del Basento, con sede in Borgo Macchia (Matera), con effetto dal 13 dicembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comeba - Costruzioni metalmeccaniche del Basento, con sede in Borgo Macchia (Matera), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.F.M. - Stilgamma, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.F.M. - Stilgamma di Roma;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.F.M. - Stilgamma di Roma, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2297)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento in Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 13 luglio 1979 e 1° settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta), è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 31 agosto 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 21 luglio 1979 e 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 dicembre 1977 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2302)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. King's Jeans di Pojana Maggiore, stabilimenti di Cagnano di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. King's Jeans di Pojana Maggiore, stabilimenti di Cagnano di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. King's Jeans di Pojana Maggiore, stabilimenti di Cagnano di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1979 al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2298)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giordano Laterizi S.r.l., in Mileto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Giordano Laterizi S.r.l. di Mileto (Catanzaro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giordano Laterizi S.r.l. di Mileto (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1978 al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Baranzate di Bollate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Baranzate di Bollate;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Baranzate di Bollate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2300)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e, in particolare l'art. 7, che prevede la nomina, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, del consiglio di amministrazione dell'Istituto, composto da ventisei membri, oltre che dal presidente dell'Istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1979, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1979-83;

Viste le dimissioni da membro di detto consiglio di amministrazione presentate dal dott. Alfiero Ghelardini, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta la necessità di sostituire detto rappresentante del Ministero del commercio con l'estero in seno al succitato consiglio di amministrazione;

Decreta:

La dott.ssa Teresa De Corné, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero, è nominata membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dottor Alfiero Ghelardini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1980

Il Ministro: STAMMATI

(2317)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Ricostituzione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente l'istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Visti gli articoli 3 e 4 della predetta legge concernente l'istituzione e la composizione di un comitato di vigilanza per la gestione del Fondo stesso;

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1975 relativo alla costituzione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni effettuate dalla Federazione tra le associazioni del clero in Italia, dagli organi esecutivi delle confessioni religiose acattoliche e dalle amministrazioni interessate;

Vista la nota n. 01265/F.G. del 26 novembre 1979, con la quale il Ministero dell'interno ha espresso il proprio conforme parere in ordine alle designazioni effettuate dagli organi esecutivi delle confessioni acattoliche;

Decreta:

Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Marchi mons. dott. Tino, Ruotolo mons. Riccardo, Barazzuoli mons. Giuseppe, Alberti mons. Mario e Fermanelli avv. Giorgio, rappresentanti del clero designati dalla Federazione tra le associazioni del clero in Italia;

Sbaffi pastore Mario e Rossi pastore Gianfranco, rappresentanti delle confessioni religiose acattoli-

che, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro dell'interno;

Di Martino dott. Gabriele, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gortani dott. Cesare, ispettore dirigente aggiunto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2312)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1980, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta dagli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980:

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 15,40 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2423)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1980, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale sono fissate norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 10 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1980 nella misura del 15,65 % e che detto tasso è composto:

a) 13,75 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14 % per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14 % per il bimestre marzo-aprile 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2424)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1980 del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 10 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1980 nella misura del 15,65 % e che detto tasso è composto:

13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 14 % per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14 % per il bimestre marzo-aprile 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 % il tasso di riferimento è pari al 15,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2416)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1980, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 10 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1980 nella misura del 15,65% e che detto tasso è composto:

a) 13,75% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 14% per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14% per il bimestre marzo-aprile 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2414)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1980, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,75% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della raccolta dei fondi per il settore in questione è pari al 14% per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14 % per il bimestre marzo-aprile 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento. per il bimestre in questione è pari:

al 15,60% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,65% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2415)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1980, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 10 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1980 nella misura del 15,65 % e che detto tasso è composto:

a) 13,75 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14 % per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14 % per il bimestre marzo-aprile 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2413)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1980, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di rife-

rimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 10 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1980 nella misura del 15,65 % e che detto tasso è composto:

a) 13,75 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 14 % per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14 % per il bimestre marzo-aprile 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1980, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,30 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,40 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2420)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1980, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,30 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,40 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2419)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1980, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,30 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,40 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2421)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,30 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,40 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2422)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,30 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,40 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2418)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Variazione automatica per il bimestre marzo-aprile 1980 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,65% per il bimestre marzo-aprile 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65% per il bimestre marzo-aprile 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,30% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,40% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2417)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. Assiolimpia, in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 9 riguardante le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

Vista la domanda della società Assiolimpia S.p.a., con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione in vari rami danni:

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 17 gennaio 1980;

Decreta:

La società Assiolimpia S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: infortuni (limitatamente alle persone trasportate), corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile autoveicoli terrestri, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile generale nonchè le riassicurazioni negli stessi rami.

Per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri e natanti l'impresa adotterà, fino al 31 dicembre 1980, le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 64/1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979.

Roma, addì 3 marzo 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(2358)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutua assicurazione APAL - Assicurazione padroncini autopubbliche lombarda, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, con il quale la società di mutua assicurazione APAL - Assicurazione padroncini autopubbliche lombarda, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni da responsabilità civile autoveicoli e relativa riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1979, la cui motivazione è da considerare come qui integralmente trascritta, con il quale è stato fatto divieto alla stessa S.m.a. APAL di assumere nuovi affari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 del suddetto testo unico e 113, 114, 115 e 116 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, con l'assegnazione di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, per rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento;

Vista la nota in data 23 novembre 1979, n. 821603, notificata a mano in pari data, con la quale si invitava l'impresa a trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della nota stessa, un piano di finanziamento a breve termine ai sensi dell'art. 44 della citata legge n. 295;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1979, notificato a mano in pari data, la cui motivazione è anche da considerarsi come qui integralmente trascritta, con il quale è stato fatto divieto alla società APAL di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati sul territorio della Repubblica, ai sensi dall'articolo 45 della citata legge n. 295;

Considerato che l'impresa non ha presentato, nel termine utile assegnato con la riferita nota del 23 novembre 1979, né successivamente, il piano di finanziamento richiesto;

Considerato che a tutt'oggi la società non ha provveduto a rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento che hanno determinato l'adozione del menzionato decreto ministeriale in data 23 novembre 1979, con il quale è stato divieto all'impresa di assumere nuovi affari;

Considerato che la pesante situazione debitoria rilevata nel citato decreto 23 novembre 1979 si è ulteriormente aggravata, come risulta dalle ultime comunicazioni degli enti assistenziali e previdenziali che hanno evidenziato un aumento del debito da L. 1.347.525.416 a L. 2.087.185.067, più soprattasse e sanzioni civili e che dalle stesse comunicazioni risulta, inoltre, che l'impresa è inadempiente nei versamenti dovuti da novembre 1978;

Rilevato nel contempo che non sono stati corrisposti ai dipendenti gli stipendi dal mese di novembre 1979, secondo quanto è stato segnalato dalle organizzazioni sindacali;

Considerato che la società è stata oggetto di numerosissimi esposti, quasi tutti fondati, da parte di danneggiati per mancato o ritardato pagamento del danno conseguente a sinistri;

Vista la sentenza in data 23 gennaio 1980, notificata a questo Ministero in data 4 febbraio 1980, con la quale il tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.m.a. APAL;

Considerato che ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, della citata legge n. 295, l'APAL è decaduta dall'autorizzazione per effetto della deliberazione in data 5 dicembre 1979, adottata dall'assemblea straordinaria che ne ha disposto la liquidazione volontaria, nonché a seguito della citata dichiarazione dello stato di insolvenza;

Ritenuto che, pertanto, non è necessario emanare il formale provvedimento di revoca dell'autorizzazione;

Considerato che per le gravi e persistenti inadempienze sopraindicate e per il dichiarato stato di insolvenza, è necessario procedere alla liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto peraltro che, ai sensi della vigente normativa, è fatta salva la possibilità di esperire la procedura di liquidazione coatta anche in pendenza della procedura di liquidazione volontaria e che, con il provvedimento di liquidazione coatta, è possibile garantire più compiutamente il pubblico interesse ed in particolare tutelare la massa dei danneggiati in sinistri stradali, anche attraverso il conseguente intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 17 gennaio 1980 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta della S.m.a. APAL;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa, relativo alle assicurazioni contro i danni, ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso;

Ritenuto opportuno seguire la procedura prevista dal citato decreto-legge n. 576 per la maggior tutela degli assicurati e dei danneggiati ed anche per garantire ai dipendenti la immediata riassunzione da parte della società cessionaria ed agli agenti la possibilità di ricostituire il rapporto agenziale con la società stessa;

Visto il telescritto in data 22 gennaio 1980, con il quale la S.p.a. CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 756;

Considerato che la predetta S.p.a. CIDAS soddisfa alle condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 95% attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., ottanta imprese di assicurazione e che tra queste settantacinque imprese, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci dell'esercizio 1978, premi in misura superiore al 50 % dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutua assicurazione APAL - Assicurazione padroncini autopubbliche lombarda, con sede in Roma, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio assicurativo.

Art. 2.

La S.m.a. APAL è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Quadri.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di L. 500.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni della predetta APAL S.m.a. è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla S.p.a. CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la S.p.a. CIDAS e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla S.p.a. CIDAS delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del de-

creto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. CIDAS delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla S.p.a. CIDAS per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuibili al servizio di liquidazione dei sinistri, nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al Fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla S.p.a. CIDAS.

Art. 6.

La S.p.a. CIDAS non richiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della S.m.a. APAL, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la S.p.a. CIDAS e il commissario liquidatore della S.m.a. APAL saranno regolati con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione dovrà, tra l'altro, disciplinare:

a) la possibilità per la S.p.a. CIDAS di accedere ai locali della sede della S.m.a. APAL, nonchè a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione di documenti assicurativi ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relative all'obbligo per la S.p.a. CIDAS di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. CIDAS dei locali della sede e degli uffici periferici della S.m.a. APAL.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato, continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente. Fino alla scadenza dello stesso termine, la S.p.a. CIDAS è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della S.m.a. APAL che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della S.p.a. CIDAS, la quale ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla S.p.a. CIDAS di formare l'inventario del portafoglio della S.m.a. APAL, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2359)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 279/80 del Consiglio, del 5 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 706/76 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei Paesi e territori d'oltremare, per quanto riguarda l'elenco dei Paesi e territori.

Regolamento (CEE) n. 280/80 del Consiglio, del 5 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 938/79 relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni Paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 281/80 della commissione, del 7 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 282/80 della commissione, del 7 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiugere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 283/80 della commissione, del 7 febbraio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 284/80 della commissione, del 7 febbraio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 285/80 della commissione, del 7 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2524/79 e seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1715/79 per quanto concerne le date previste per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 286/80 della commissione, del 7 febbraio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 287/80 della commissione, del 7 febbraio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 288/80 della commissione, del 7 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 289/80 della commissione, del 7 febbraio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 290/80 della commissione, del 7 febbraio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 328 del 24 dicembre 1979.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2792/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 328 del 24 dicembre 1979.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo all'importazione in franchigia dei dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 134 del 31 maggio 1979.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 191/80 del Consiglio, del 29 gennaio 1980, che istituisce un dazio definitivo antidumping sull'idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale n. L 23 del 30 gennaio 1980.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3000/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) numero 950/68 relativo alla tariffa doganale comune, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 342 del 31 dicembre 1979.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 221/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 26 del 1° febbraio 1980.

Pubblicati nel n. L 31 *dell'8 febbraio* 1980

(31/C)

Regolamento (CEE) n. 291/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1980, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 292/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 293/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 294/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 295/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 296/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 297/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 298/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 299/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, che fissa, per il mese di febbraio 1980, i prezzi di riferimento di cetrioli.

Regolamento (CEE) n. 300/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari per taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 301/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/78 concernente il rilascio dei titoli di esportazione implicanti la fissazione anticipata delle restituzioni nel settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 302/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 303/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 32 *del 9 febbraio* 1980.

(32/C)

Regolamento (CEE) n. 304/80 del Consiglio, dell'11 febbraio 1980, che proroga nuovamente la validità delle licenze di pesca per le navi che battono bandiera spagnola.

Pubblicato nel n. L 34 *dell'11 febbraio* 1980

(33/C)

Regolamento (CEE) n. 305/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 306/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 307/80 della commissione, dell'8 febbraio 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 308/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, relativo alla classificazione di merci nella voce 59.08 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 309/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 310/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 311/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 312/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 313/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 314/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 315/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 35 *del 12 febbraio* 1980.

(34/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 5 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	830,30	830,30	830,25	830,30	830,40	830,30	830,40	830,30	830,30	830,30
Dollaro canadese	722,10	722,10	723,75	722,10	722,25	722,10	721,90	722,10	722,10	722,10
Marco germanico	463,58	463,58	463,50	463,58	463,70	463,59	463,60	463,58	463,58	463,60
Fiorino olandese	421,90	421,90	422,10	421,90	421,85	421,87	422 —	421,90	421,90	421,90
Franco belga	28,536	28,536	28,56	28,536	28,54	28,54	28,542	28,536	28,536	28,53
Franco francese	197,81	197,81	198 —	197,81	197,85	197,65	197,90	197,81	197,81	197,80
Lira sterlina	1858,20	1858,20	1858 —	1858,20	1857,30	1857,95	1857,55	1858,20	1858,20	1858,20
Lira irlandese	1714,50	1714,50	1716 —	1714,50	1714,75	—	1715 —	1714,50	1714,50	—
Corona danese	148,82	148,82	148,80	148,82	148,80	148,85	148,83	148,82	148,82	148,80
Corona norvegese	167,51	167,51	167,60	167,51	167,55	167,65	167,55	167,51	167,51	167,50
Corona svedese	195,34	195,34	195,40	195,34	195,35	195,30	195,40	195,34	195,34	195,35
Franco svizzero	484,19	484,19	483,40	484,19	483,45	484,25	484,25	484,19	484,19	484,20
Scellino austriaco	64,791	64,791	64,82	64,791	64,80	64,81	64,835	64,791	64,791	64,80
Escudo portoghese	17,12	17,12	17,13	17,12	17,09	17,13	17,15	17,12	17,12	17,12
Peseta spagnola	12,302	12,302	12,31	12,302	12,30	12,30	12,303	12,302	12,302	12,30
Yen giapponese	3,362	3,362	3,3650	3,362	3,36	3,36	3,36	3,362	3,362	3,36

Media dei titoli del 5 marzo 1980

Rendita 5 % 1935	64,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	85,85
» 5,50 % » » 1969-84	81,45
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,40
» 10 % » » 1977-92	86,50
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,10
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,675
» » » » 1- 6-1978/80	99,45
» » » » 1- 8-1978/80	99,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,125
» » » » 1- 3-1979/81	98,675
» » » » 1- 7-1979/81	97,50
» » » » 1- 5-1979/82	97,15
» » » » 1- 7-1979/82	97,10
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,85
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,25
» » » 12 % 1- 4-1982	96,175
» » » 12 % 1-10-1983	94,70
» » » 12 % 1- 1-1984	95,15
» » » 12 % 1- 4-1984	95,10
» » » 12 % 1-10-1987	94,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1980

Dollaro USA	830,55
Dollaro canadese	722 —
Marco germanico	463,59
Fiorino olandese	421,95
Franco belga	28,539
Franco francese	197,855
Lira sterlina	1857,875
Lira irlandese	1714,75
Corona danese	148,825
Corona norvegese	167,53
Corona svedese	195,37
Franco svizzero	484,22
Scellino austriaco	64,813
Escudo portoghese	17,135
Peseta spagnola	12,302
Yen giapponese	3,361

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio 1979-31 dicembre 1979

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
10155	Nuovo WC 2000	Lincon Italiana	13- 7-1979
10468	Betaform habitat	Cos Farma	13- 7-1979
10167	Universalvat	I.L.A.P.	13- 7-1979
10401	S.E.T. app. acustico	F.I.A.E.	13- 7-1979
9105	Leicovap	Leica	13- 7-1979
9447	Raccordo a 3 vie	Sister	13- 7-1979
10104	Monarch PC EL	Mawill	13- 7-1979
7768	Deflussore scalp vein set	Taniguchi	26- 7-1979
7934	Siringhe sterili monouso	Taniguchi	26- 7-1979
8253	B 3 P	Taniguchi	26- 7-1979
7769	Tubo deflussore per la trasfusione di sangue con raccordo a due vie	Taniguchi	26- 7-1979
8358	Sacche singole SA 250 SA 350 SA 450	Taniguchi	26- 7-1979
7952	Sacchetti in plastica X sangue	Taniguchi	26- 7-1979
8350	Sacche singole SC 250 SC 350	Taniguchi	26- 7-1979
8347	Sacca doppia da 350	Taniguchi	26- 7-1979
8343	DC 450 sacca doppia con CPD	Taniguchi	26- 7-1979
8346	Sacca tripla TA 350 TA 450 con ACD	Taniguchi	26- 7-1979
8348	Sacca tripla TC 450	Taniguchi	26- 7-1979
8349	Sacca quadrupla QA 450	Taniguchi	26- 7-1979
8254	Sacche B 200	Taniguchi	26- 7-1979
8345	Sacca transfer bag T 150-600-1000-2000-10000	Taniguchi	26- 7-1979
8344	Sacca transfer U1700 B U 3000 B	Taniguchi	26- 7-1979
8548	Disposable blood donor set	Taniguchi	26- 7-1979
10320	DC 350 sacca doppia da 350 ml	Taniguchi	26- 7-1979
10344	Set a 3 vie terumo per somministrazione di sangue e/o soluzioni	Taniguchi	26- 7-1979
10400	Euroton 2000	Amplifon	26- 7-1979
10407	A 6 T	Amplifon	26- 7-1979
10408	Primo CE DM	Amplifon	26- 7-1979
10403	Auricolina 2408	Amplifon	26- 7-1979
9459	Kontro scarafaggi e formiche	Johnson Wax	26- 7-1979
10415	K.O. polvere antiparassitaria X gatti	Encia	26- 7-1979
10319	Linfopak	Bieffe	26- 7-1979
10424	Assoluto F 304	Farmec	26- 7-1979
10429	Saniquat	Farmec	26- 7-1979
9591	Keit & Barish	K & B	26- 7-1979
10463	Meroval 50	India	26- 7-1979
10460	Flycid EC	India	26- 7-1979
10442	Entopol	India	26- 7-1979
10464	Natrol M 50	India	26- 7-1979
10461	Esaton 100	India	26- 7-1979

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
10440	Odos 30 C	India	26- 7-1979
10441	Odos blatticida	India	26- 7-1979
10374	Presidia deflussore a 2 vie	Acraf	26- 7-1979
10359	Enterolinea complet	Acraf	26- 7-1979
10462	Diporex 50	India	28- 7-1979
10001	Siringhe plastica 2,5 - 5 - 10	Italplastik	28- 7-1979
10420	Catgut hammer	Iris	28- 7-1979
10495	Polvere cruz verde	Faustfarm	28- 9-1979
10506	Shampoo cruz verde	Faustfarm	28- 9-1979
10505	Esochlor 10	Esoform	28- 9-1979
10503	Poli phore	Esoform	28- 9-1979
10537	SU 321	Unil IT	28- 9-1979
10456	Topiclor	Montechimica	28- 9-1979
6078	Lauriform 20	S.P.I.	28- 9-1979
9386	J pol	Ist. Opot. Nazionale	28- 9-1979
10531	Filtro X emodialisi ca 3500	Bosa	28- 9-1979
10530	Filtro X emodialisi 1,3 dry cat. n. 2012 10	Bosa	28- 9-1979
10185	Elettrovulcano	Falp	28- 9-1979
10514	Duosteril	Boehringer	28- 9-1979
7508	Baby safe	Bracco	28- 9-1979
6705	Formiclor 20 giardino	Zucchet	28- 9-1979
7695	Zucchet tarmicida spray	Zucchet	28- 9-1979
7696	Zucchet tarmicida liquido	Zucchet	28- 9-1979
5854	Clor ddt polvere	Zucchet	28- 9-1979
6687	Zeta T 50	Zucchet	28- 9-1979
6748	Nuovo formiclor 20 spray umido	Zucchet	28- 9-1979
5422	Neoformiol 4/D	Zucchet	28- 9-1979
7297	Polibactero K 4000 polvere	Zucchet	28- 9-1979
5272	Polibactero K 4000 polvere	Zucchet	28- 9-1979
7671	Cationico 32/L 10/F	Zucchet	28- 9-1979
5521	Poker spray	Zucchet	28- 9-1979
7672	Deosteril	Zucchet	28- 9-1979
5821	Pirkenia	Zucchet	28- 9-1979
8720	Formiclor 181 liquido	Zucchet	28- 9-1979
7594	Formiclor 18 liquido deodorato	Zucchet	28- 9-1979
8659	Formiclor 181	Zucchet	28- 9-1979
8657	Formiclor 3 zeta spray	Zucchet	28- 9-1979
5578	Formiclor 18	Zucchet	28- 9-1979
8604	Zetarat	Zucchet	28- 9-1979
9544	AP gel	Apleco	6-10-1979
10392	App. acustico hp 8140	Philips	6-10-1979
10391	App. acustico hp 8144	Philips	6-10-1979

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
10404	850	Ist. Audiom. Italiano	6-10-1979
10396	695	Ist. Audiom. Italiano	6-10-1979
10405	Omikron mod. 780	Audiotronics	6-10-1979
10406	Omikron mod. 650	Audiotronics	6-10-1979
10376	Delta S	Eurospital	6-10-1979
9163	Nebul antitinea	Incos	6-10-1979
10452	Reldan 2 E	Dow Chemical	6-10-1979
9126	Nebulin/3	Incos	6-10-1979
10372	Transflex	Sister	6-10-1979
10386	Linea per dialisi arteriosa	Sister	6-10-1979
10379	Rac 3/100	Sister	6-10-1979
10108	Siringhe plastica	Pharma plast	6-10-1979
4268	Zirthane 75	Airwick Italia	6-10-1979
10383	Doccia vaginale e sue cannule vaginali	Dossena Demetrio	15-10-1979
10330	BL 023	Bellco	15-10-1979
10369	Emoflo M 50 M 51 M 52 M 53	Miramed	15-10-1979
10410	100 AVC	Istituto audiometrico	15-10-1979
10395	102 PPC	Istituto audiometrico	15-10-1979
10528	Sanoform	Donal	15-10-1979
10525	Zymosan	Ascor chimici	15-10-1979
10422	3 D *tipo* P	Eurochimica	15-10-1979
10421	3 D	Eurochimica	15-10-1979
10590	Coir *microson* M 29	Italfarmaco	26-10-1979
10371	Transflex	Sister	26-10-1979
10689	Steril sport	Farmasport	26-10-1979
9873	Biolerina 134	Cooper italiana	26-10-1979
10479	IM 77	Siapa	26-10-1979
10389	Male adapter plug	Abbot	26-10-1979
10348	Filtro monouso per dialisi renale ex 03 ex 23	Extracorporeal	26-10-1979
10354	Set per dialisi peritoneale per peritonium	Braun	26-10-1979
10533	Nekatarm spray BP	Bayer Italia	26-10-1979
10532	Baygon N liquido	Bayer Italia	26-10-1979
10109	Delta 80	Prodotti IDI	2-11-1979
10338	Contenitore in plastica per dialisi peritoneale	Pierrel	2-11-1979
10690	Zanza NO	Zobele	2-11-1979
10086	Farmalain latte	Betafarma	2-11-1979
10094	Farmalain tonico antiset.	Betafarma	2-11-1979
9935	Piesanil crema	Betafarma	2-11-1979
9942	Piesanil sali	Betafarma	2-11-1979
10665	Formistop	Milanfarma	9-11-1979
10418	Mafu spray BP	Bayer Italia	17-11-1979
7854	Ars mat	Reggimpex	17-11-1979

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
10534	Baygon 2 liquido	Bayer Italia	17-11-1979
10067	II biopack pacd 350 ml sacca sangue	Biotest	17-11-1979
10238	Dermogamma crema bianca	Istituto biochimico pavese	19-11-1979
10738	Sirigen soluzione	Acraf	19-11-1979
10000	Aytox	Unil It	19-11-1979
10617	Mixiflo M 070	Miramed	1-12-1979
7519	Shelltox spiraline	Shell Italia	1-12-1979
9449	Demuscan 60	Zucchet	1-12-1979
9717	Newform	Zucchet	1-12-1979
9752	Rat killer CF	Zucchet	1-12-1979
9842	Nitrorat	Zucchet	1-12-1979
10647	Miraflo	Miramed	1-12-1979
10326	BL 306/03621	Bellco	1-12-1979
10458	Nuvaton larvicida polvere	Zucchet	1-12-1979
10165	Clean aset	Optical service	1-12-1979
10204	Aset	Optical service	1-12-1979
10450	Ratak	Ici solplant	1-12-1979
10130	Japan mat	Supernova	1-12-1979
10135	Tokio mat	Supernova	1-12-1979
10324	Dispositivi di drenaggio post operatorio	Amplimedical	1-12-1979
10327	Dispositivi speciali di incannulazione per diali particolari e peritoneali	Amplimedical	1-12-1979
10602	Donoflo M 01 M 02	Miramed	1-12-1979
9972	Euclorina disin. in bustine	Zambeletti	1-12-1979
10477	Ratticida murex 15	Lab. rodex	1-12-1979
10478	Ratticida murex	Lab. rodex	1-12-1979
10646	Biojet con ago venothin	Lab. mediplast	1-12-1979
10703	Pessario anello vaginale 4 tipi	Dossena Demetrio	1-12-1979
10483	Nuovo tabard 1076 blu	Shell Italia	1-12-1979
10438	Microton EC	Zucchet	1-12-1979
10448	Iodosil	Idaff	1-12-1979
10447	Eliosil	Idaff	1-12-1979
10735	Siringa dr Marcus	Map	1-12-1979
10734	Dispositivo per infusione venosa dr. Marcus	Map	1-12-1979
10708	Stery septic « U »	Trigali Costanza	
10416	Actomar	Ciba geigy	1-12-1979
10439	BL 360/04376	Bellco	1-12-1979
10321	BL 352-04318	Bellco	1-12-1979
10473	Horus	Rohm and haas ital.	1-12-1979
7773	Asba polvere dentifricia rossa e verde	Italfarmaco	10-12-1979
9606	Pasta dentrifricia Asba	Italfarmaco	10-12-1979
8889	Colluttorio Asba	Italfarmaco	10-12-1979

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
9301	Kli con LI	Kontakt linsen	10-12-1979
9299	Kli tear	Kontakt linsen	10-12-1979
9300	Sol KLI	Kontakt linsen	10-12-1979
10752	Mytolac emulsione	Vick intern.	10-12-1979
10672	Lozione map	Bracco	10-12-1979
10673	Shampoo map	Bracco	10-12-1979
10765	Polin comfort	Acraf	10-12-1979
10529	Ago fistola gambro	Gambro	10-12-1979
10459	Muscaton 50	Zucchet	10-12-1979
10147	Collare X cani thuron	Zoecon Italia	21-12-1979
10148	Collare per cuccioli thuron	Zoecon Italia	21-12-1979
10678	Ketolid	Kemio	21-12-1979
9893	Aersolv	I.O.R.	21-12-1979
9899	Soluzione C	I.O.R.	21-12-1979
10786	PL 3 dentifricio	Gruppo lepetit	21-12-1979
10513	Pedicap shampoo	Betafarma	21-12-1979
10511	Pedicap polvere	Betafarma	21-12-1979
10512	Pedicap lozione	Betafarma	21-12-1979
9734	Eusteral 9	Gaviol	21-12-1979
6761	Farel 40 EC	Shell Italia	28-12-1979
6852	Farel 25 PB	Shell Italia	28-12-1979
10569	Oticon E 17 U	Oticon Italia	28-12-1979
10567	Oticon E 16 U	Oticon Italia	28-12-1979
10568	Oticon E 16 S	Oticon Italia	28-12-1979
10563	Oticon E 18 P	Oticon Italia	28-12-1979
10578	Oticon E 11 P	Oticon Italia	28-12-1979
10566	Oticon E 11 H	Oticon Italia	28-12-1979
10574	Oticon E 14 C	Oticon Italia	28-12-1979
10466	RO/MAL/65	Centrochimica	28-12-1979
10603	Dialiflex	Sister	28-12-1979
10276	Fleboset	Sister	28-12-1979
10702	Tixe	Coop industria	28-12-1979
10700	Union N.F.	Coop industria	28-12-1979
10701	Coop	Coop industria	28-12-1979
10691	K.O. polvere antiparassitaria tipo per uccellini	Encia	28-12-1979
10692	K.O. polvere antiparassitaria tipo per cani	Encia	28-12-1979
10551	H P 8401	Philips	28-12-1979
10549	H P 8575	Philips	28-12-1979
10550	H P 8238	Philips	28-12-1979
10548	H P 8378	Philips	28-12-1979

(1235)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 18 dicembre 1979, n. A/3273/1, il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di rettore dell'Università di Bologna, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Marta Cicatelli vedova Scaccini, costituita dalla somma di L. 5.000.000, per l'istituzione di un premio di studio alla memoria del prof. Andrea Scaccini, e da tutto il materiale del laboratorio di biologia marina e pesca in Fano, per un valore determinato in L. 7.200.003.

(2327)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Palau

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 5 giugno 1972 viene dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita al patrimonio dello Stato la zona di mq 8144, sita in località « Barrabisa » del comune di Palau (Sassari), riportata in catasto del suddetto comune al foglio n. 1, mappale n. 2.

(2133)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bologna

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze 12 dicembre 1979, n. 19331, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato (ex casa di guardia) in territorio comunale di Bologna, distinto al nuovo catasto edilizio urbano di Bologna al foglio 24, mappali 31 e 34, nonché del terreno sul quale è ubicato, distinto al nuovo catasto terreni di Bologna al foglio 49, mappale 80, di mq 415, e mappale 81, di mq 115, pari ad una superficie complessiva di mq 530.

(2134)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione di parte del programma costruttivo per l'edilizia economica e popolare del comune di Aosta

Con deliberazione della giunta regionale 10 gennaio 1980, n. 169, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la parte denominata « Ex-Casermette » del programma costruttivo per l'edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Copia di tale deliberazione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico ai sensi delle norme vigenti.

(1906)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di tre società cooperative

Le seguenti società cooperative sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore:

1) « Soc. coop. per la ricostruzione di Sedilis - a r.l. », Sedilis di Tarcento (Udine);

2) « Circolo sociale di Segnacco - a r.l. », Segnacco di Tarcento (Udine);

3) « Coop. edilizia Plasencis - a r.l. ». Plasencis di Mereto di Tomba (Udine).

(1907)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto, in quanto applicabile, la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, comprese le disposizioni contenute nell'art. 53 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 24 settembre 1979;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dello Istituto centrale di statistica che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di revisore capo, nonchè il revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti alla lettera *A*) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in matematica, o in fisica, o in scienza dell'informazione, o in economia e commercio, o in scienze economiche, o in scienze politiche, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'università dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il termine massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato:

Prove scritte:

Prima prova: Teoria dell'informazione e cibernetica;
Seconda prova: Statistica metodologica.

Colloquio - Le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

matematica;
linguaggi di programmazione;
i sistemi operativi;
il trattamento delle informazioni;
principi di diritto amministrativo.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non si intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 5 *e* 6 *maggio* 1980 *presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno n.* 4, *Roma, con inizio alle ore* 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presente bando e dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

Il presidente dell'istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso a quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorni successivo dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del comimssario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati sui ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di terza classe in prova.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1980

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELLE MATERIE DI ESAME

Teoria dell'informazione e cibernetica.

Concetti sulla teoria dell'informazione: struttura dei messaggi discreti; trasformazione di messaggi discreti; proprietà statistiche della sorgente discreta; richiamo sulle probabilità di eventi congiunti; codificazioni binarie; quantità d'informazione mutua; capacità di trasmissione del canale discreto - Concetti sulla teoria degli automi: concetti generali dell'algebra di Boole; sintesi ed analisi di reti combinatorie, macchine sincrone e asincrone - Teoria degli algoritmi: algoritmi di Markov; macchina di Turing: semplice e condizionale; calcolabilità e ricorsicità.

Statistica metodologica.

Concetto e campo di applicazione della statistica - Rilevazioni statistiche: rilevazioni totali e parziali; scale di misurazione dei caratteri; piano della rilevazione; tecniche di rilevazione; revisione e spoglio dei modelli, tabellazione dei risultati; variabili e mutabili statistiche semplici e multiple - Rappresentazioni grafiche - Medie analitiche e medie di posizione: definizone, caratteristiche, proprietà e procedimenti di calcolo. - Variabilità e mutabilità; misure assolute e relative di dispersione e di disuguaglianza; concetto e misure della concentrazione. - Rapporti statistici; numeri indici. - La distribuzione normale - Indici di asimmetria e di curtosi - Interpolazione e perequazione; rappresentazione analitica delle distribuzioni statistiche con particolare riguardo ai metodi di calcolo dei parametri; generalità sull'analisi delle serie storiche. - Dissomiglianza; tabelle di cograduazione e contrograduazione; indici di dissomiglianza - Indipendenza e dipendenza assoluta; indice di contingenza; dipendenza in media; rapporto di correlazione; regressione e correlazione semplice, lineare e non lineare; indici di cograduazione; cenni sulla correlazione parziale e sulla correlazione multipla - Probabilità e frequenza; legge empirica del caso; probabilità totali, composte e condizionate; teorema di Bayes - Variabili casuali discrete; media e varianza; distribuzione binomiale; cenno sulle distribuzioni di Poisson, ipergeometrica e multinominale - Variabili casuali continue: media e varianza; distribuzione normale, t di Student, F di Fisher-Snedecor, χ^2 di Pizzetti-Pearson; teorema del limite centrale - Rilevazioni campionarie; schemi di campionamento e formazione dei campioni; determinazione della numerosità del campione - Stima puntuale e stima per intervallo; intervalli di confidenza; il problema della verifica delle ipotesi - Principali problemi di inferenza su medie, percentuali, varianze, coefficienti di regressione e di correlazione - Analisi della varianza e della covarianza.

Matematica.

Elementi di calcolo combinatorio - Matrici e determinanti - Sistemi di equazioni lineari - Teoremi fondamentali sui limiti delle successioni - Serie numeriche - Funzioni di una variabile reale; concetto di limite e teoremi fondamentali sui limiti; funzioni continue e principali teoremi; infinitesimi ed infinitamente grandi; funzione di funzione e funzione inversa; funzioni implicite; serie di funzioni - Derivate delle funzioni di una variabile reale; differenziale; regole di derivazione; teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange; regola di de L'Hospital, serie di Taylor e Mac Laurin; studio delle funzioni di una variabile reale - Generalità sulle funzioni di due o più variabili reali; derivate parziali e differenziale totale; massimi e minimi per le funzioni di due variabili - Concetto di integrale definito; proprietà; integrale di una funzione continua; funzione primitiva e integrale indefinito; regole d'integrazione; cenno sugli integrali multipli e curvilinei - Cenno sulle equazioni differenziali - Capitalizzazione finanziaria ed attuariale; tavole finanziarie ed attuariali.

Linguaggi di programmazione.

Il linguaggio di programmazione COBOL - Il linguaggio di programmazione FORTRAN - Generalità sui linguaggi di tipo assemblativo - Altri linguaggi di programmazione con particolare riferimento a RPG, APL, PL1, BASIC - I compilatori.

I sistemi operativi.

Le generazioni degli elaboratori - Brevi cenni storici.

Il trattamento delle informazioni.

Impostazione generale di un piano di lavoro - Formato dei dati decimali e binari - Metodi per il trattamento delle informazioni - Utilizzazione delle risorse - I sistemi informativi e le banche dati - Soluzione pratica di un problema informativo (macroanilisi) - Documentazione della procedura.

Principi di diritto amministrativo.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano; potestà regolamentare della p.a. - Concetto di pubblica amministrazione: amministrazione centrale e periferica - Concetto di Ente pubblico; enti pubblici territoriali; autarchia e autonomia - Rapporto di pubblico impiego - Organi e uffici - Gerarchia e direzione - Beni degli enti pubblici: beni demaniali e patrimoniali - Contratti della pubblica amministrazione - Attività della p.a.: attività discrezionale e vincolata - Procedimento amministrativo; atti amministrativi: classificazione e tipi - Situazioni soggettive: diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi semplici - Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale nei confronti della p.a. - Legislazione sui servizi statistici.

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .;

3) di essere residente a (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

8) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università o l'istituto superiore di . . . . . . nell'anno accademico . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . . . con la qualifica di (7) . . . .;

10) di aver prestato servizio presso (8) . . . . . . dal . . . . . al . . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato
. . . . (10)

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(2332)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centocinque posti di ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per gli istituti aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 20 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età ad anni 35 per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con cui sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale è stato indetto — ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — un concorso a centotrentatre posti di ragioniere in prova, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto che sono risultati vincitori del predetto concorso soltanto quarantasette candidati, cui possono essere conferiti altrettanti posti dei centotrentatre originariamente disponibili, con un residuo di ottantasei posti;

Considerato che, per i posti residui anzidetti e per le vacanze esistenti nel ruolo alla data del 31 dicembre 1979, risultano complessivamente disponibili centocinque posti da conferire, mediante pubblico concorso, alla qualifica di ragioniere in prova (parametro 160) nell'amministrazione penitenziaria;

Atteso che, in relazione alle particolari esigenze dell'amministrazione, si appalesa opportuno bandire il concorso limitatamente ai posti disponibili negli istituti aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per gli istituti aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nelle regioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a m 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione dei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a m 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 12 e 13 maggio 1980.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto amministrativo;

2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

2) contabilità di Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

3) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

4) nozione di legislazione sociale del lavoro;

5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, sul carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato-diploma in bollo contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con la annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato, su carta bollata, dalla procura della Repubblica competente;

7) certificato dei carichi pendenti, rilasciato su carta bollata, dalla pretura competente;

8) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decade dal diritto alla nomina in prova;

9) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

10) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dalla autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 10) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);
3) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 6);
4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);
5) certificato medico di cui al precedente art. 7, n. 8);
6) dichiarazione di cui al precedente art. 7, n. 9).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);
2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);
3) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 6);
4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);
5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti e la statura;
6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 9).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati precedentemente al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati ragionieri in prova (parametro 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 31 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1980
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 88

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I -
ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia . . . .) in via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per gli istituti aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna (2).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perchè (3) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: (4) . . . . conseguito presso l'istituto tecnico commerciale « . . . . . » di . . . . sito in via . . . . . . di (città) . . . . nell'anno scolastico . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure . . . . (5);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (6) . . . . ;

e) ha statura non inferiore a m 1,60;

f) eventuali condanne penali riportate (7).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (8).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al con-

corso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . (via) . . . n. . (c.a.p.) . . . (città) . . . . (provincia) . . . n. telefonico . . . .

Data, . . .

Firma (9) . . . . . .

Autenticazione della firma del candidato . . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono far seguire al loro cognome quello del marito.

(2) E' fatto obbligo al candidato di trascrivere tutte le regioni indicate nel bando di concorso.

(3) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(4) E' richiesto il diploma di ragioniere con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio.

(5) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(6) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(7) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(8) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(2347)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di urbanista nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente dlela Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249 sopracitata il Ministero dei lavori pubblici in relazione alle vacanze esistenti nei propri ruoli al 31 dicembre 1978 è stato autorizzato a bandire un concorso a cinque posti di urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva;

Considerata la disponibilità dei posti stessi dopo gli adempimenti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopracitato;

Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 1977, n. 11166 registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera tecnica direttiva - laureati in architettura od in urbanistica;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 un sesto dei posti messi a concorso deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione in possesso dei requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Dei predetti cinque posti uno è riservato agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

1) laurea in architettura od in urbanistica;

2) cittadinanza italiana;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età.

Per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, tale limite è elevato a 55 anni;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 35 i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi e sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non contenenti tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14 e 15 maggio 1980 con inizio alle ore 8. Di eventuali variazioni al diario di esame sarà data notizia con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 30 aprile 1980.*

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati ai quali non venga comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicato nel presente bando.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

Le graduatorie di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del diploma di cui al precedente art. 2;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4), dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina ad urbanista in prova e ad essi sara corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1980
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 235

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) Relazione tecnico-illustrativa, corredata di eventuali grafici, avente per oggetto uno dei seguenti argomenti: metodi e criteri di formazione degli strumenti di pianificazione; standards urbanistici; interventi di conservazione e di risanamento dei centri storici e di qualificazione di centri urbani, problemi generali attinenti l'organizzazione del territorio con riferimento agli aspetti tecnici ed istituzionali.

B) Rappresentazione, mediante elaborati grafici, di una soluzione progettuale di massima avente per tema uno o più degli elementi che concorrono a definire l'assetto del territorio; infrastrutture, attività produttiva, residenze, servizi.

COLLOQUIO

Oltre alle materie del corso di laurea il colloquio riguarderà:

la vigente legislazione urbanistica, edilizia e di tutela del territorio;

la tecnologia in uso per il rilevamento e l'elaborazione di dati utilizzabili negli studi di strumenti di pianificazione;

tecnologia ed uso dei materiali da costruzione;

nozioni sulle norme vigenti circa la gestione degli appalti per opere pubbliche;

organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o da altri enti e ministeri che svolgono attività attinenti l'urbanistica;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di urbanista nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici bandito con il decreto ministeriale 2 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei sottoindicati titoli di precedenza o di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando.

Data, ...

Firma . . . . . (7)
(Autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare, perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(2261)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Raffaele Vannugli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per sopravvenuti impegni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Polizzi, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 18 settembre 1979, in sostituzione del prof. Raffaele Vannugli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 328

(2008)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Francesco Polizzi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Satta, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia che si terrà a Roma il giorno 16 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Francesco Polizzi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 81

(2002)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Dino Cazzola ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Franco Verna, primario dell'ente ospedaliero di Pallanza, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia che si terrà a Roma il giorno 6 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Dino Cazzola, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 323

(2007)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Rosario Maiorca ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Eugenio Bezzi, primario degli ospedali riuniti di Parma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi che si terrà a Roma il giorno 13 dicembre 1979, in sostituzione del prof. Rosario Maiorca, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 258

(1994)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Concorso al posto di medico scolastico vacante nel comune di Fano

Con decreto 31 dicembre 1979, n. 260, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di medico scolastico generico presso il comune di Fano.

Scadenza ore 12 del 21 aprile 1980.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Pesaro e Urbino o agli uffici dei medici provinciali ed alle prefetture della Repubblica.

(1727)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 aprile 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(820/S)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(819/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(816/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche-microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche-microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(817/S)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(814/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(815/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(813/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(821/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Luserna S. Giovanni:

un posto di aiuto capo sezione di dermatologia;
due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(818/S)

OSPEDALE « CADUTI BOLLATESI » DI BOLLATE

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1980, deve essere apportata la seguente rettifica: in luogo di: « un posto di assistente di medicina *nucleare* » leggasi: « un posto di assistente di medicina *generale* ».

(879/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, **n. 1.**
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, **n. 2.**
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 (ultima variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

(1300)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1980, n. **3.**
Utilizzazione degli avanzi di amministrazione dell'anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n. 7 del 25 gennaio 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 7 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande presentate ai sensi della legge 25 gennaio 1974, n. 7 « Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della regione Puglia » e giacenti presso le C.P.A. e la Regione a seguito dell'abrogazione intervenuta con l'art. 20 della legge 13 giugno 1978, n. 22, sono ammesse a contributo sui fondi stanziati sul capitolo di spesa con la presente legge appositamente istituito.

Le pratiche saranno esaminate, impegnate e liquidate rispettando l'ordine cronologico di presentazione alle commissioni provinciali artigiane. Gli artigiani dovranno presentare la documentazione che sarà eventualmente richiesta dal competente assessorato perentoriamente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che dovrà essere inviata con lettera raccomandata con R.R., pena la decadenza dei benefici per la parte non documentata.

Gli accertamenti tecnici saranno eseguiti ai sensi del regolamento di attuazione della legge regionale n. 22 del 13 giugno 1978.

Le somme disponibili saranno ripartite tra le province in maniera proporzionale all'ammontare delle richieste.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge ammontante per l'esercizio 1979 a L. 20.000.000.000 si provvede mediante imputazione al cap. 334-*bis* istituito con la denominazione « Rifinanziamento legge 25 gennaio 1974, n. 7, per domande presentate fino al 30 giugno 1978 » e con la seguente variazione al bilancio di previsione 1979:

PARTE I - ENTRATA

Variazione in aumento:

	Stanziam. di competenza	Stanziam. di cassa
	—	—
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1977 . . .	L. 20.000.000.000	—

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento:

	Stanziam. di competenza	Stanziam. di cassa
	—	—
Cap. 334-*bis* (C.n.i.) Rifinanziamento legge 25 gennaio 1974, n. 7, per domande presentate fino al 30 giugno 1978 . . .	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000

Variazione in diminuzione:

	Stanziam. di competenza	Stanziam. di cassa
	—	—
Cap. 436. — Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (art. 43 legge contabilità regionale)	—	L. 20.000.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 gennaio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1980, n. 4.

Provvidenze urgenti e straordinarie per l'economia pugliese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 7 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze, concede a pescatori ed armatori singoli e associati, i cui natanti siano iscritti alla data del 1° ottobre 1979 presso compartimenti marittimi pugliesi e siano forniti di licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti autorità marittime, un contributo nella misura del 30 % sulla spesa sopportata per l'acquisto del gasolio consumato per l'attività peschereccia esercitata durante il periodo 1° ottobre 1979-31 dicembre 1979.

Art. 2.

Il contributo sarà concesso, limitatamente all'esercizio della pesca locale, costiera, ravvicinata e mediterranea, con la esclusione della pesca atlantica.

Art. 3.

L'istanza per ottenere il beneficio di cui all'art. 1 va indirizzata al sindaco del comune di residenza unitamente a:

1) copia della licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti autorità marittime;

2) copia del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi dei prodotti petroliferi previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale Finanze 22 novembre 1978;

3) fotocopia della fattura di acquisto del gasolio vistata dall'ufficio della dogana.

Il contributo è concesso anche per acquisti avvenuti in sedi ubicate fuori della Regione.

Art. 4.

La giunta regionale provvederà a ripartire tra i comuni interessati lo stanziamento previsto dalla presente legge sulla base delle richieste pervenute.

L'erogazione del contributo è effettuata dai comuni ove risiede il richiedente o ha sede la cooperativa, previa istruttoria delle relative pratiche.

Art. 5.

All'onere finanziario di L. 704.771.957 derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'anno finanziario 1977, con la seguente variazione al bilancio di previsione 1979.

PARTE I - ENTRATA

Variazione in aumento:

	Stanziam. di competenza	Stanziam. di cassa
	—	—
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1977	L. 704.771.957	—

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento:

	Stanziam. di competenza	Stanziam. di cassa
	—	—
Cap. 419. — Contributi a comuni, enti, istituti, associazioni e comitati da erogarsi per i compiti di assistenza generica (nuova denominazione modificata con la presente legge) .	L. 704.771.957	—

Art. 6.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1979, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 gennaio 1980

QUARTA

(1301)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nel capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800670)